

Modello organizzativo

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001
Approvato in data 16.12.2019

PARTE B

B) Parte speciale	6
1. Delitti contro la pubblica amministrazione	6
1.1. Norme di legge	6
1.2. Delitti contro la pubblica amministrazione	8
1.3. Aree di rischio	10
1.4. Destinatari	11
1.5. Norme di comportamento	11
2. Reati societari	29
2.1. Norme di legge	29
2.2. Aree di rischio	31
2.3. Destinatari	32
2.4. Norme di comportamento	32
3. Delitti in relazione ad abusi di mercato.	34
3.1. Norme di legge	34
3.2. Aree di rischio	34
3.3. Destinatari	35
3.4. Norme di comportamento	35
4. Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro nonché sull'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	36
4.1. Norme di legge	36
4.2. Aree di rischio	37
4.3. Destinatari	37
4.4. Norme di comportamento	37
5. Delitti informatici e trattamento illecito di dati	39
5.1. Norme di legge	39
5.2. Aree di rischio	40
5.3. Destinatari	41
5.4. Norme di comportamento	41
6. Delitti transnazionali, associazione per delinquere ed associazione per delinquere di stampo mafioso	43
6.1. Norme di legge	43
6.2. Aree di rischio	44
6.3. Destinatari	44
6.4. Norme di comportamento	44

7. Delitti di riciclaggio di denaro, autoriciclaggio, ricettazione ed utilizzo di denaro di provenienza illecita.	46
7.1. Norme di legge	46
7.2. Aree di rischio	46
7.3. Destinatari	47
7.4. Norme di comportamento	47
8. Delitti di falsificazione di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo nonché contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni	49
8.1. Norme di legge	49
8.2. Aree di rischio	50
8.3. Destinatari	50
8.4. Norme di comportamento	50
8.5. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni	51
8.6. Aree di rischio	51
8.7. Destinatari	52
8.8. Norme di comportamento	52
9. Delitti commessi a scopo di terrorismo o dell'eversione dell'ordine democratico	53
9.1. Norme di legge	53
9.2. Aree di rischio	53
9.3. Destinatari	54
9.4. Norme di comportamento	54
10. Delitti contro la personalità individuale	55
10.1. Norme di legge	55
10.2. Aree di rischio	56
10.3. Destinatari	56
10.4. Norme di comportamento	56
11. Delitti contro l'industria e il commercio	58
11.1. Norme di legge	58
11.2. Aree di rischio	59
11.3. Destinatari	59
11.4. Norme di comportamento	59
12. Delitti in violazione del diritto d'autore e della proprietà industriale	61

12.1. Norme di legge	61
12.2. Aree di rischio	62
12.3. Destinatari	62
12.4. Norme di comportamento	62
13. Delitti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	64
13.1. Norme di legge	64
13.2. Aree di rischio	64
13.3. Destinatari	64
13.4. Norme di comportamento	64
14. Reati ambientali	66
14.1. Norme di legge	66
14.2. Aree di rischio	72
14.3. Destinatari	72
14.4. Norme di comportamento	73
15. Delitti in materia di immigrazione	74
15.1. Norme di legge	74
15.2. Aree di rischio	75
15.3. Destinatari	75
15.4. Norme di comportamento	75
16. Delitti in materia di razzismo e xenofobia	76
16.1. Norme di legge	76
16.2. Aree di rischio	77
16.3. Destinatari	77
16.4. Norme di comportamento	77
17. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	78
17.1. Norme di legge	78
17.2. Aree di rischio	81
17.3. Destinatari	81
17.4. Norme di comportamento	81

Allegati

1. Testo D.lgs. 231/2001
2. Codice etico
3. Regolamento dell'Organo di Vigilanza
 - A) Parte generale
 1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001
 - 1.1. La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

B) Parte speciale

1. Delitti contro la pubblica amministrazione

1.1. Norme di legge

Il D.lgs. 231/2001 fa riferimento tra l'altro a varie forme di corruzione, peculato e di truffa e appropriazione indebita di contributi pubblici ai danni dello Stato.

In seguito e per migliore comprensione si elencano alcuni tipi di enti pubblici:

- Stato, Regioni, enti pubblici territoriali e locali e altri enti senza fine di lucro come ad esempio:

- Camera dei Deputati, Senato, Ministeri, Regioni, Province e comuni;
- Procura della Repubblica, Esercito e Forze dell'ordine (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili urbani ecc.);

- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, - A u t o r i t à Garante della protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;

- Banca d'Italia, Consob, Isvap;

- Agenzia delle Entrate, Autorità doganale, uffici del catasto e dei libri fondiari, altre pubbliche amministrazioni, aziende sanitarie, camere di commercio, industria e artigianato, scuole e altri enti scolastici;

- ACI e consimili come ASI, CNEL, CNR, CONI, CRI, ENEA, ENPALS, ICE, INAIL, INPDAP, INPS, ISS, ISAE, ISTAT, IPZS e GSE;

- Organi della Comunità Europea e pubbliche amministrazioni di altri Stati;

Vi sono anche imprese di diritto privato che sono regolate dalle norme qui trattate poiché esse svolgono una funzione di pubblico interesse, ad es.:

- Poste Italiane S.p.A., Rai – Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato e altri enti di trasporto pubblico;

- Enel S.p.A., AE S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A. ecc;

I reati possono essere commessi da pubblici ufficiali o da persone che siano incaricate dello svolgimento di un servizio pubblico. Sovente i reati possono altresì essere commessi da privati che siano in vario modo in contatto con gli enti in questione.

Secondo l'art. 357 c.p. è pubblico ufficiale una persona che esercita una funzione pubblica, legislativa, giudiziaria o amministrativa. Sono considerati pubblici ufficiali altresì coloro, la cui attività sia regolata da norme di diritto pubblico e si svolga nell'ambito della pubblica amministrazione, contribuendo alla formazione e manifestazione della volontà dell'amministrazione stessa oppure svolgendo poteri autoritativi o certificativi.

Sono Incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. coloro che a qualunque titolo prestano un pubblico servizio. Si definisce servizio pubblico l'attività regolata come una funzione pubblica, ma priva dei relativi poteri. Da entrambe le categorie vanno escluse le semplici attività materiali.

Per funzione pubblica s'intende l'attività in senso lato di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, consistente nel compimento di atti amministrativi e altre attività previste e regolate normativamente, ma anche, in generale, lo svolgimento di attività d'interesse pubblico.

Per riconoscere, se siamo in presenza di un pubblico servizio non basta quindi verificare la natura giuridica dell'attività, ma è altresì necessario analizzare la funzione svolta. L'oggetto del servizio deve comunque consistere nella cura di un interesse pubblico e nel servizio dell'interesse generale.

I destinatari del modello di organizzazione e gestione devono avere la massima attenzione nei rapporti con gli enti pubblici anzidetti, curando i contatti con i loro dirigenti, dipendenti e partner.

1.2. Delitti contro la pubblica amministrazione

In seguito sono elencati e descritti i delitti contro la pubblica amministrazione enumerati negli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001. L'elencazione s'intende fatta con riferimento ai relativi articoli del codice penale.:

Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea.
Fattispecie: contributi o finanziamenti dello Stato o della Comunità Europea non destinati, anche in parte, allo scopo per cui erano stati erogati.

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea.

Fattispecie: ottenimento illegittimo di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre utilità dallo Stato, altri enti pubblici o dall'Unione Europea presentando o utilizzando atti o dichiarazioni falsi o omettendo informazioni dovute.

Art. 317 c.p. - Concussione.

Fattispecie: Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe qualcuno a dare o procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione.

Fattispecie: Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ottiene o si fa promettere illegittimamente per sé o per altri, anche in seguito, denaro o altre utilità al fine di esercitare una funzione legata al suo ufficio.

Art. 319 c.p. – Corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Fattispecie: Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ottiene o si fa promettere illegittimamente per sé o per altri, anche in seguito, denaro o altre utilità al fine di compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio.

Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari.

Fattispecie: delitto di corruzione commesso da una delle parti nell'ambito di un procedimento giudiziario nei confronti del giudice, del cancelliere o di un altro pubblico ufficiale.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Fattispecie: Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando del suo ufficio induce taluno a promettere o procurare illegittimamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Sono altresì puniti coloro che hanno dato o promesso i vantaggi illegittimi.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione.

Fattispecie: è simile alla corruzione finalizzata al compimento o all'omissione di un atto d'ufficio solo che nel caso specifico il pubblico ufficiale rifiuta i vantaggi promessi.

Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

Fattispecie: Peculato – cioè appropriazione indebita di denaro o altre cose mobili da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio che ne possa disporre per motivi di servizio o in relazione all'incarico ricevuto – nonché gli altri reati citati e descritti sopra commessi da o contro funzionari o organi delle Comunità Europee o di Stati stranieri.

Art. 346-bis c.p. – Traffico illecito d'influenze.

Fattispecie: L'autore del reato ottiene la consegna o la promessa di denaro o altre utilità, in favore proprio o di terzi, approfittando dei propri rapporti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o di uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p.. Quale ricompensa per la propria illecita attività d'intermediazione nei confronti del pubblico ufficiale

o incaricato di pubblico servizio o dei soggetti di cui all'articolo 322-bis oppure,

Quale ricompensa per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o di soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p. al fine di retribuirlo per il compimento o l'omissione di un atto in violazione dei doveri d'ufficio.

Sono altresì puniti coloro che consegnano o promettono denaro ed utilità.

Art. 640, comma II, n. 1 c.p. – Truffa ai danni dello Stato, di un ente pubblico o della comunità europea.

Fattispecie: Si utilizzano artifici e raggiri, inducendo qualcuno in errore, per procurare a sé stessi o ad altri un vantaggio ingiusto, danneggiando contemporaneamente lo Stato, un altro ente pubblico o la Comunità europea.

Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Fattispecie: come sopra ma con il fine di ottenere sovvenzioni pubbliche.

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico.

Fattispecie: alterando un sistema informatico o di telecomunicazione, oppure anche intervenendo sui dati in esso contenuti, si ottiene un vantaggio illecito ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico.

1.3. Aree di rischio

Le principali aree di rischio nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione, considerando i rapporti della Fondazione con enti pubblici o pubblici ufficiali, sono le seguenti:

- Conclusione ed esecuzione di contratti con enti pubblici;
- Rapporti con le forze dell'ordine;
- Operazioni nell'ambito di concorsi pubblici;
- Stesura e presentazione di atti e dichiarazioni alle amministrazioni

pubbliche che certifichino la sussistenza di condizioni per la partecipazione ad appalti e concorsi,

- Ottenimento di autorizzazioni, concessioni, permessi e consimili;
- Rapporti con organismi ed enti di vigilanza (p.es. Corte dei Conti);
- Rapporti con enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni per manifestazioni pubbliche (uso interno e esterno);
- Procedimenti giudiziari in materia civile, penale e amministrativa e sofferenze di credito;
- Gestione di contributi, e finanziamenti, concessi da enti pubblici (con rendicontazione trasparente);
- Gestione di donazioni, spese di rappresentanza, beneficenza, sponsoring;
- Gestione software anti-mafia;
- Rapporti con enti pubblici in relazione a sicurezza e igiene sul luogo di lavoro (D.lgs 81/08);
- Assunzione di personale appartenente a categorie protette.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'Organo di Vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

1.4. Destinatari

I delitti elencati nel presente capitolo si riferiscono ad amministratori, dirigenti e funzionari e collaboratori della Fondazione in relazione alle varie aree di rischio, nonché ai collaboratori esterni e partner commerciali.

1.5. Norme di comportamento

La Fondazione nella procedura per gli affidamenti e gli appalti, utilizza i sistemi E-procurement (piattaforma online Provincia di Bolzano per i bandi contratti/acquisto) per garantire la tracciabilità e la massima trasparenza. E' inoltre adottato e aggiornato annualmente il piano di prevenzione e anticorruzione. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, queste

ultime necessitano dell'autorizzazione da parte della direzione generale. Con riferimento all'assunzione di dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato, sia del personale artistico che tecnico amministrativo, i concorsi e le audizioni per il personale artistico, le procedure e le relative regole per l'assunzione sono disciplinate dal regolamento del personale e dal contratto di prossimità, la cui trasparenza è garantita dalla pubblicazione sul sito web della Fondazione.

Inoltre tutti i collaboratori della Fondazione sono tenuti a:

- Rispettare rigorosamente ogni legge e norma di diritto che riguardi l'attività della Fondazione;
- Improntare i rapporti con l'amministrazione pubblica e le attività che riguardino pubblici servizi a criteri di sana e prudente gestione nonché alla massima correttezza;
- Ogni rapporto con la pubblica amministrazione deve essere improntato e mantenuto secondo criteri di trasparenza e correttezza. Va comunque considerata l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Ai destinatari di queste regole di condotta è espressamente vietato:

- Commettere i reati sopra elencati (Artt. 24 und 25 del decreto)
- Tenere comportamenti che non rappresentino violazioni di diritto, ma possano portare alla commissione di reati.

In particolare è vietato:

- Corrompere un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
- Distribuire regali al di fuori dei limiti (Euro 200,00) stabiliti dalla Fondazione, cioè doni che superino la misura normale o le regole di cortesia, per ottenere un trattamento di favore da parte della pubblica amministrazione nelle sue attività. In particolare è vietato ogni tipo di dono a pubblici ufficiali italiani o stranieri o ai loro famigliari, poiché ciò potrebbe limitare la libertà o indipendenza delle loro determinazioni, comportando un vantaggio per l'impresa. I doni leciti si distinguono per esiguità di valore e

devono rappresentare la Fondazione. Tutti i doni – eccetto quelli di valore inferiore a Euro 200,00 – devono essere opportunamente documentati, di modo da poter essere verificati dall’Organo di Vigilanza;

- Ogni altro vantaggio (ad es. la promessa di un’assunzione diretta o di prossimi congiunti) che comporti le medesime conseguenze di cui al punto precedente;

- L’esecuzione di prestazioni vantaggiose nei confronti di partner, che non siano conformi ai rapporti commerciali dell’impresa e priva di motivazione espressa;

- Offrire a collaboratori esterni remunerazioni eccessive che non siano in rapporto con le prestazioni eseguite e le consuetudini dell’ambito commerciale di attività;

- Ricevere o richiedere donazioni o altri vantaggi nell’ambito del compimento di atti d’ufficio o di espletamento di servizi pubblici, che superino l’ordinaria prassi commerciale o le regole di cortesia. Colui che riceve doni o vantaggi di altra natura è tenuto a segnalarlo all’Organo di Vigilanza, che deciderà in merito all’adeguatezza della donazione.

In particolare inoltre:

- La Fondazione non deve assumere, compiere o proseguire attività di alcun genere con imprese o persone se queste non rispettano la legge o non sono conformi alle direttive dell’impresa;

- Per ogni attività di rischio deve essere redatto un idoneo verbale che descriva le caratteristiche dell’attività e i processi decisionali, le autorizzazioni rilasciate e i controlli effettuati;

- Gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e la retribuzione accordata devono essere definiti contrattualmente;

- Nessuna forma di retribuzione potrà avvenire in contanti o in natura se non per motivi eccezionali e necessità documentata (nel qual caso, a parte importi minimi, l’organismo di controllo deve essere notiziato);

- Le dichiarazioni rivolte ad enti pubblici finalizzate all’ottenimento di sovvenzioni, finanziamenti o contributi possono contenere solo informazioni

veritiere. Le contabili devono essere depositate all'atto dell'ottenimento dell'importo richiesto;

- Coloro che rivestono una funzione di controllo o vigilanza sui pagamenti in uscita o entrata devono applicare particolare prudenza nell'adempimento dei loro compiti e segnalare eventuali irregolarità all'Organo di Vigilanza.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

2. Reati societari

2.1. Norme di legge

I reati societari qui illustrati sono elencati all'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001.

Art. 2621, 2621 bis e 2622 codice civile – false comunicazioni sociali.

Il reato consiste nell'inserire o sottacere informazioni nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge e destinate ai soci o al pubblico, che con ciò descrivano la situazione economica o finanziaria della società in modo non veritiero con l'intento di trarre in inganno i soci o il pubblico e siano concretamente idonee a trarre in inganno terzi ed arrecare loro danno.

La pena è aggravata qualora si tratti di società quotate in borsa, cui sono equiparate le società che svolgono attività di vendita o scambio di titoli o che svolgono raccolta del pubblico risparmio sui mercati regolamentati nazionali o esteri.

Art. 2625 c.c. – Impedito controllo.

Il reato consiste nell'impedire o comunque ostacolare un controllo previsto

dalla legge oppure eseguito, a norma di legge, dai soci, dagli organi della società o da una società di revisione. Esso si compie trattenendo documenti o in altro modo utile a realizzarlo.

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione di conferimenti.

Il reato consiste nella restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci o nella loro liberazione dall'obbligo di effettuarli. Fanno eccezione i casi di riduzione obbligatoria del capitale previsti dalla legge.

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili o delle riserve.

Il reato consiste nella ripartizione di utili e acconti sugli utili, che non siano stati realmente conseguiti, o di riserve escluse dalla restituzione e la cui restituzione sia comunque vietata dalla legge.

Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Il reato consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali della società stessa o di una società controllata qualora ne risulti una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve.

Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Il reato consiste nella riduzione del capitale, in fusioni o scissioni sociali contrarie alle norme preposte alla tutela dei creditori sociali e in danno a essi.

Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

Il reato consiste nella violazione dell'obbligo di comunicazione e trasparenza di cui all'art. 2391, comma I, c.c., da parte degli amministratori ma solo qualora ne sia derivato un danno alla società o ai terzi.

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale.

Il reato, da attribuirsi agli amministratori e soci, si realizza in tre modi:

formazione e aumento illeciti del capitale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore al valore del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; rilevante sopravvalutazione dei conferimenti in beni o in natura, dei crediti o del patrimonio della società.

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. Si tratta di un reato proprio dei liquidatori, che danneggiano la società distribuendo i beni della stessa ai soci prima di avere soddisfatto i creditori.

Art. 2635 e 2635 bis c.c. – Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati. I potenziali autori sono gli amministratori, i direttori generali, i quadri direttivi, gli addetti alla redazione delle scritture contabili, i sindaci e i liquidatori, nonché i loro collaboratori, dunque tutti gli organi direttivi della Fondazione. Il reato sussiste nei casi in cui le persone anzidette ricevano o si vedano anche solo offrire o promettere denaro o altre utilità al fine di violare i loro doveri di servizio ed i loro obblighi di lealtà e fedeltà.

Anche la richiesta o pretesa diretta o indiretta di denaro o utilità da parte di queste persone costituisce reato. Il reato sussiste inoltre anche ove ci si avvalga dell'attività di un terzo e anche ove non vi sia un danno per la Fondazione.

Anche coloro che danno, offrono o promettono denaro e utilità come sopra sono puniti.

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea.

La presa d'influenza deve avvenire mediante atti simulati o fraudolenti e influenzare la formazione delle maggioranze assembleari al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio.

Il reato consiste nella diffusione di notizie false o nell'esecuzione di operazioni simulate o nel compimento di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati e non, ovvero diminuire

sensibilmente la fiducia del pubblico nella sicurezza del patrimonio delle banche o dei gruppi bancari.

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori della società o di altri enti soggetti per legge alla vigilanza di autorità pubbliche, che nelle comunicazioni a queste autorità, allo scopo di ostacolarne le funzioni di vigilanza, espongono fatti falsi o tacciono informazioni che avrebbero dovuto comunicare.

Art. 173-bis D.lgs. 58/1998 – Falso in prospetto.

La norma punisce colui che, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni o occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.

2.2. Aree di rischio

Gli ambiti che sono da considerarsi a rischio in relazione ai reati societari sono:

- La stesura, attualizzazione e redazione del bilancio;
- Rapporti con organi societari ed i soci nell’ambito delle loro competenze di controllo;
- Attività in relazione alla convocazione e alle delibere dell’organo amministrativo;
- Comunicazione del conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 2391, comma I, c.c. (nell’ambito degli appalti);
- Stipula ed esecuzione di contratti con enti privati di ogni genere (ad es. contratti d’acquisto, servizi, forniture ecc.);

- Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni e fidejussioni, richieste e fornite da enti privati;
- Rapporti contrattuali con altri enti culturali tra cui Teatro Stabile di Bolzano, Fondazione Teatro Comunale e Auditorium, Vereinigte Bühnen Bozen, Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Museion;
- Gestione di donazioni, spese di rappresentanza, beneficenza, sponsoring ecc.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'Organo di Vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

2.3. Destinatari

I reati societari elencati nel presente capitolo si riferiscono ad amministratori, dirigenti e funzionari, dipendenti e collaboratori della Fondazione in relazione alle varie aree di rischio.

Per quanto concerne gli amministratori la legge equipara gli amministratori di fatto a quelli nominati formalmente. Ai sensi dell'art. 2393 c.c. gli amministratori rispondono solidalmente (sia gli amministratori di fatto che quelli nominati formalmente).

2.4. Norme di comportamento

Si descrivono in seguito le condotte tenute dalla Fondazione per impedire la commissione dei reati previsti nel decreto:

- Redazione del bilancio da parte del consulente fiscale con verifica del Collegio dei Revisori dei conti e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- Procedura d'acquisto regolata dal regolamento delle forniture dei servizi;
- Esiti delle assegnazioni pubblicate sulla piattaforma provinciale.

Sono previsti espliciti divieti in capo ai destinatari:

- Tenere comportamenti e/o coadiuvare o tollerare comportamenti che possano essere interpretati come reati ai sensi dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- Creare le condizioni perché i predetti reati si verificino.

É espresso dovere dei destinatari:

- Tenere un comportamento corretto e trasparente nel rispetto della legge nel predisporre il bilancio annuale, i bilanci intermedi e le comunicazioni sociali in maniera assolutamente veritiera. I soci e i terzi debbono ottenere una visione corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- Rispettare le norme poste a tutela del patrimonio e i processi interni redatti sulla loro stregua, al fine di non ledere e salvaguardare le garanzie dei creditori;
- Garantire la correttezza dei processi aziendali per effettuare ogni forma di controllo interno previsto dalla legge;
- Fare ogni comunicazione prevista dalla legge o dall'Organismo di Vigilanza immediatamente, in maniera veritiera e in buona fede al fine di consentire all'Organo di Vigilanza l'adempimento dei suoi compiti;
- Fare ogni comunicazione destinata al pubblico in maniera veritiera e in buona fede senza influenzare intenzionalmente le condizioni economiche della società o di terzi;
- L'attività commerciale della Fondazione nonché i suoi rapporti con imprese collegate o concorrenti devono essere improntati, in particolare modo in relazione alla conclusione e all'esecuzione dei contratti, alla massima trasparenza, evitando ogni possibile interesse personale.

In relazione alle condotte sopra descritte è fatto espresso divieto:

- Di fornire, nell'elaborazione e stesura dei bilanci, del budget, delle relazioni o altre comunicazioni sociali, indicazioni false, lacunose o non veritiere sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale della

Fondazione;

- Di omettere comunicazioni afferenti dati e informazioni prescritte dalla legge, relative alla condizione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione;

- Di effettuare riduzioni di capitale, fusioni e scissioni dell'azienda in violazione delle norme di legge a tutela dei soci;

- Di tenere comportamenti che, occultando documenti o altri mezzi fraudolenti, impediscano l'attività di controllo del Collegio dei Revisori dei conti;

- Di farsi guidare dall'interesse personale a svantaggio della società in qualsiasi attività di servizio e in particolare nella stipula di contratti o nella loro esecuzione;

- Di ricevere, offrire o dare denaro o utilità di altra natura ove si superino le regole della comune prassi commerciale o di cortesia. Chi riceve o elargisce denaro o vantaggi di altra natura che superino questi limiti o comunque il limite di valore di € 200,00 è tenuto, anche secondo le regole di condotta stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza. L'organismo decide sull'appropriatezza della regalìa, raccomandando eventualmente al Consiglio d'Amministrazione la restituzione di essa.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

3. Delitti in relazione ad abusi di mercato.

3.1. Norme di legge

Il terzo capitolo della parte speciale è dedicato, secondo l'art. 25-sexies del D.lgs. 231/2001 ai Delitti in relazione ad abusi di mercato.

Art. 184 D.lgs. 58/1998 - Abuso di informazioni privilegiate.

I fatti di reato penalmente rilevanti possono essere commessi da due gruppi di soggetti:

- persone che siano in possesso di informazioni privilegiate in qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio;

- Persone, che siano in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o esecuzione di attività delittuose;

Il reato può manifestarsi con la vendita, l'acquisto o l'esecuzione di altre operazioni con prodotti finanziari oppure nell'istigazione di altri all'esecuzione di queste operazioni; semplice comunicazione di informazioni a terzi.

Art. 185 D.lgs. 58/1998 - Manipolazione del Mercato.

Il reato si manifesta nella diffusione di notizie false o nell'esecuzione di operazioni simulate o altri abusi idonei a produrre una sensibile alterazione dei prezzi di prodotti finanziari.

Vi sono anche due fattispecie più levi di abuso di mercato, che sono qualificate come contravvenzioni e quindi non dovrebbero rientrare nelle previsioni del D.lgs. 231/2001:

Art. 187-bis D.lgs. 58/1998 - Abuso di informazioni privilegiate (contravvenzione).

Art. 187-ter D.lgs. 58/1998 - Manipolazione del Mercato (contravvenzione).

3.2. Aree di rischio

La prevalente attività della Fondazione è in sé idonea a limitare il rischio di commissione di reati come quelli descritti, giacché essa non commercia con prodotti finanziari. Va evidenziato che la Fondazione, in virtù della sua attività, non viene in possesso di informazioni la cui divulgazione illecita potrebbe avere effetto sulla quotazione di borsa ed in generale sul valore di

azioni e quote sociali.

Per il momento non sono evidenziate aree di rischio, in quanto non ritenute rilevanti.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio, richiedendo il parere dell'Organo di Vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

3.3. Destinatari

I delitti elencati nel presente capitolo si riferiscono ad amministratori, dirigenti e funzionari e collaboratori della Fondazione in relazione alle varie aree di rischio, nonché ai collaboratori esterni che trattino informazioni privilegiate.

3.4. Norme di comportamento

Si descrivono in seguito le condotte descritte dalla Fondazione per impedire la commissione di abusi di mercato. È dovere dei destinatari:

- Rispettare rigorosamente ogni norma volta a prevenire l'abuso di mercato;
- Attenersi scrupolosamente alle procedure interne ed alle regole generali di condotta della Fondazione.

Vanno inoltre osservate le seguenti norme di principio:

- La Fondazione considera la protezione delle informazioni privilegiate, di cui essa sia eventualmente in possesso, un dovere inderogabile e fondamentale;
- Di conseguenza la Fondazione stabilisce direttive che, aderenti alle peculiarità dell'attività esercitata, all'esperienza ed alla tecnica, tutelino queste informazioni.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che

dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

4. Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro nonché sull'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

4.1. Norme di legge

Il quarto capitolo è dedicato ai sensi dell'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 ai Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

a) Omicidio colposo commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
-Art. 589 c.p. Omicidio colposo

Fattispecie

Il fatto di cagionare la morte di una persona in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro è punito dall'art. 589 c.p.

b) Lesioni colpose

-Art. 590 c.p. Lesioni colpose

Fattispecie

Il fatto di provocare ad una persona lesioni colpose, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, è definito dall'art. 590 c.p. come reato.

c) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, c.d. caporalato, ai sensi dell'art. 603 bis c.p. (Legge n. 199 del 29 ottobre 2016)

Fattispecie

Reclutamento di manodopera con lo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché l'impiego di lavoratori alle condizioni anzidette.

Lo sfruttamento sussiste, qualora:

1. vi sia una reiterata corresponsione di retribuzioni ampiamente inferiori agli standard minimi dei contratti collettivi;
2. vi sia una reiterata violazione degli orari di lavoro e dei periodi di riposo dei lavoratori;
3. le prescrizioni normative relative alla sicurezza e igiene sul lavoro vengano violate;
4. i lavoratori siano esposti a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti.

Il reato sussiste anche in presenza di una sola delle condizioni anzidette.

Il reato si intende aggravato ove riguardi più di tre lavoratori, anche uno solo sia minorenne in età non lavorativa oppure i lavoratori siano esposti a grave pericolo.

4.2. Aree di rischio

Le aree di rischio in relazione ai delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro sono:

- reclutamento e impiego di manodopera anche da parte di terzi (p.es. ditta esterna con contratto di appalto per le pulizie).

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'Organo di Vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

4.3. Destinatari

Il presente capitolo (Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) si riferisce alle condotte tenute

da coloro che secondo le norme sulla sicurezza sul lavoro sono dichiarate responsabili: il datore di lavoro, nei ruoli di: segretario generale, i dirigenti, il preposto alla sicurezza sul lavoro, il lavoratore ed il rappresentante legale della Fondazione, detti „destinatari“.

4.4. Norme di comportamento

In questo capitolo si descrivono condotte descritte dalla Fondazione per impedire la commissione di delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. È dovere dei destinatari:

- Rispettare rigorosamente ogni norma preposta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché al reclutamento ed impiego di manodopera.
- Attenersi scrupolosamente alle procedure interne ed alle regole di principio.

Sono definite le seguenti regole di principio:

- La Fondazione considera la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nonché l'impiego lecito, dignitoso e socialmente responsabile della forza lavoro un dovere basilare ed imprescindibile;
- La Fondazione di conseguenza stabilisce delle direttive che tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori, in aderenza alle peculiarità dei singoli incarichi, all'esperienza ed all'evoluzione tecnica;
- La Fondazione impronta la sua organizzazione alle seguenti regole e principi:
 - L'esclusione dei rischi;
 - La valutazione dei rischi inevitabili;
 - Combattere i rischi fin dal loro manifestarsi;
 - Adeguare il lavoro delle persone, in particolare l'allocazione delle risorse umane, la distribuzione delle mansioni, l'equipaggiamento ed i metodi di lavoro, in modo da evitare lavorazioni monotone e ripetitive e evitando con ciò i danni derivanti;
 - Considerare il grado d'evoluzione tecnologica;
 - Sostituire macchinari pericolosi con macchinari sicuri;

- Definire le misure preventive in modo da contemperare le ripercussioni della tecnica, dell'organizzazione del lavoro, delle condizioni di lavoro, delle relazioni sociali e le ripercussioni ambientali sul lavoro stesso;
- Dare priorità alla tutela della salute;
- Impartire istruzioni e formazione adeguate ai lavoratori;
- I principi sono applicati dalla Fondazione allo scopo di garantire misure protettive adeguate per la salute e la sicurezza dei lavoratori, inclusa la prevenzione dei rischi professionali nonché formativo ed informativo, nonché per garantire i mezzi organizzativi necessari;
- La ricerca di vantaggi per la Fondazione in violazione delle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché in tema di reclutamento ed impiego della forza lavoro non sarà in alcun modo tollerata.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

5. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

5.1. Norme di legge

Il presente capitolo è dedicato ai sensi dell'art. Art. 24-bis del D.lgs. 231/2001 delitti informatici e trattamento illecito di dati sulla stregua delle seguenti norme del codice penale:

Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici.

L'articolo punisce la falsificazione di un documento informatico pubblico o privato. E' da considerarsi documento ogni supporto informatico che rechi dati, informazioni o programmi rilevanti ai fini probatori.

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
La norma punisce l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico,

compiuto eludendo o violando i dispositivi di sicurezza del sistema (ad es. attacco di hackers).

Art. 615-quater c.p. – Detenzione o diffusione abusiva di un codice d’accesso a sistemi telematici o informatici.

Il reato colpisce la condotta di colui che si sia procurato abusivamente codici d’accesso, password o altri strumenti d’accesso a sistemi (ad es. smart cards), ne faccia copia, li comunichi a terzi o comunque li diffonda.

Art. 615-quinquies c.p. – Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico o informatico.

È punita la diffusione, comunicazione e consegna di programmi o altri dispositivi informatici adatti e destinati a danneggiare o interrompere sistemi informatici o comunque a minarne il funzionamento (ad es. virus, troiani, logical bombs ecc.).

Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato consiste nell’intercettazione, nell’impedimento o nell’interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, ma anche nella loro diffusione verso l’esterno.

Art. 617-quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato si compie applicando o installando i dispositivi di cui sopra.

Art. 635-bis, Art. 635-quater und Art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi di elaborazione dati e telematici.

Sono puniti distruzione, danneggiamento, rallentamento, cancellazione o comunque alterazione di dati, programmi o informazioni salvati in sistemi di terzi. Il reato è aggravato se i sistemi appartengono allo Stato o ad altri enti pubblici o se siano di pubblica utilità.

Art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il reato persegue distruzione, danneggiamento, rallentamento, cancellazione e ogni altra alterazione di dati, programmi e informazioni che siano utilizzati dallo Stato o da altri enti pubblici o siano comunque di pubblica utilità.

Art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

La norma sanziona colui che presta abusivamente servizi nell'ambito della produzione, distribuzione e certificazione di firme elettroniche o commette frode in questo contesto.

5.2. Aree di rischio

I settori inquadrati specificamente quali aree di rischio dalla Fondazione possono essere riassunti complessivamente come segue:

- accesso non autorizzato ad un sistema informatico o accesso abusivo allo stesso anche da parte di una persona che fa parte della Fondazione;
- appropriazione abusiva di codici d'accesso, password o altri strumenti d'accesso a sistemi elettronici o telematici, copiatura di essi e loro diffusione;
- abusiva diffusione, comunicazione e consegna di programmi o altri dispositivi informatici adatti e destinati a danneggiare o interrompere sistemi informatici o comunque a minarne il funzionamento (ad es. virus, troiani, logical bombs ecc.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche e loro diffusione verso l'esterno;
- applicazioni di dispositivi idonei ad intercettare comunicazioni in sistemi informatici o delle telecomunicazioni;
- distruzione, cancellazione, alterazione di informazioni, dati o programmi di terzi senza il loro consenso;
- fatti idonei a distruggere, disturbare, cancellare o alterare dati o programmi

appartenenti allo Stato o altri enti pubblici o che siano comunque di pubblica utilità.

- trattamento dati personali (tutti i dati gestiti dalla Fondazione si trovano in un cloud di proprietà e controllo di una società informatica).

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'Organo di Vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

5.3. Destinatari

Il presente capitolo (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) si riferisce ai comportamenti tenuti da parte di tutti gli utenti dei sistemi informatici della Fondazione, cioè tutti gli utilizzatori di hardware o software.

5.4. Norme di comportamento

La Fondazione ha previsto l'aggiornamento della documentazione e delle procedure/processi interni al Regolamento dell'Unione Europea 679/2016 (GDPR).

Il presente numero 5.4, che definisce la linea che la Fondazione deve tenere per impedire la commissione di reati nel settore informatico, prevede i seguenti doveri per i destinatari:

- rispettare rigorosamente le leggi e le regole interne poste a tutela dell'informatica;
- proteggere dati, programmi ed informazioni dall'accesso da parte di collaboratori non autorizzati o terzi.

È fatto espresso divieto ai destinatari:

- di utilizzare i sistemi informatici aziendali per scopi illegali, che possano danneggiare la Fondazione, i suoi collaboratori, fornitori, clienti e terzi, compreso lo Stato e gli altri enti pubblici;
- intercettare comunicazioni ed informazioni di terzi;

- utilizzare il sistema informatico e di telecomunicazione aziendale per diffondere programmi (virus, spam ecc.) che possano danneggiare o interrompere i sistemi informatici altrui;
- utilizzare, comunicare o diffondere informazioni e dati acquisiti o elaborati senza l'espressa autorizzazione del proprio Responsabile e/o comunque di persona dotata in ambito di competenza decisoria.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

6. Delitti transnazionali, associazione per delinquere ed associazione per delinquere di stampo mafioso

6.1. Norme di legge

Il presente capitolo è dedicato, ai sensi degli artt. 24-ter e 25-quater del D.lgs. 231/2001 ai delitti transnazionali, all'associazione per delinquere ed all'associazione per delinquere di stampo mafioso, come descritti nei seguenti articoli del codice penale:

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere.

Il reato si compie quando tre o più persone si associano al fine di compiere reati; anche il fatto di semplicemente favorire l'associazione è punito come, ovviamente, il fatto di costituirla, organizzarla e parteciparvi.

Art. 416-bis c.p. – Associazione per delinquere di stampo mafioso.

L'associazione è di stampo mafioso quando essa abbia i connotati di cui all'art. 416 c.p. ed i suoi membri si avvalgano della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà, che ne deriva per commettere reati o per assumere il controllo diretto o indiretto su imprese economiche, appalti pubblici o concessioni o per realizzare profitti

illegittimi per sé o per altri o impedire, ostacolare o influenzare l'esercizio del diritto elettorale.

Art. 291-quater DPR 23.01.1973, n. 43 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri.

Il reato punisce l'associazione per delinquere, costituita ai sensi dell'art. 416 bis c.p., finalizzata ad introdurre illegittimamente tabacchi esteri nel territorio dello Stato.

Art. 74 DPR 9.10.1990, n. 309 – Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Il reato punisce l'associazione per delinquere, costituita ai sensi dell'art. 416 bis c.p., finalizzata al traffico illegale di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Art. 12 D.lgs. 25.07.1998, n. 286 - Disposizioni contro l'immigrazione clandestina.

Il reato punisce l'associazione per delinquere, costituita ai sensi dell'art. 416 bis c.p., finalizzata all'introduzione illegittima di cittadini stranieri nel territorio dello Stato o al favoreggiamento di essa.

Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale.

Il reato consiste nell'aiuto prestato nell'elusione delle indagini dell'autorità o nella sottrazione alla cattura del colpevole di un delitto punito con la reclusione.

Un delitto transnazionale sussiste, qualora vi sia un'associazione per delinquere finalizzata a commetterlo, qualora inoltre:

- a) sia commesso in uno o più stati, oppure,
- b) pur commesso in un solo Stato, una parte rilevante della pianificazione, preparazione, direzione o controllo del reato abbia luogo in un altro Stato, oppure,
- c) in un solo Stato ma da un'associazione criminale che sia attiva in più

Stati, oppure,

d) sia commesso in uno Stato ma manifesti i suoi effetti in un altro.

6.2. Aree di rischio

La prevalente attività della Fondazione è in sé idonea a escludere il rischio di commissione di reati come quelli descritti, in quanto non esercita attività eventualmente connesse ai reati cui sopra.

6.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla Fondazione, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Fondazione, tutti detti „destinatari“.

6.4. Norme di comportamento

È comunque previsto il dovere dei destinatari di:

- attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia di circolazione e spesa di denaro;
- attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia finanziaria ed operativa;
- verificare attentamente la clientela, gli affari dell'azienda e comunque tutti i processi operativi secondo le direttive interne.

È inoltre espresso dovere dei destinatari:

- attenersi rigorosamente a leggi e direttive, ed impedire che il sistema finanziario della Fondazione sia abusivamente destinato a supportare associazioni criminali o attività criminali transnazionali;
- prestare particolare attenzione in caso di trasporto e confezionamento di merci;
- conoscere i propri clienti e partner commerciali di modo da proteggere il sistema finanziario della Fondazione da rischi di riciclaggio di

denaro.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicato la regola più restrittiva.

7. Delitti di riciclaggio di denaro, autoriciclaggio, ricettazione ed utilizzo di denaro di provenienza illecita.

7.1. Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce ai delitti enumerati dall'art. 25-octies D.lgs. 231/2001:

Art. 648 c.p. - Ricettazione

Il reato riguarda colui che, al fine di assicurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un delitto o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare.

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

Il reato punisce colui che sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione a loro altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza.

Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il reato colpisce, fuori dai casi visti sopra l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o utilità provenienti da delitto.

Art. 648 – ter 1 c.p. – Autoriciclaggio

È punito l'autore di un delitto non colposo che impieghi, sostituisca, trasmetta o immetta in attività finanziarie, economiche, imprenditoriali o speculative i proventi del reato stesso, che siano denaro, altri beni o comunque utilità,

impiegando artifici e raggiri per occultare la provenienza di detti proventi. L'impiego e utilizzo di detti beni esclusivamente in ambito privato, ad esempio per spese personali, non è punibile. Il delitto è aggravato se commesso in ambito bancario o finanziario o se comunque è in relazione ad attività della criminalità organizzata.

7.2. Aree di rischio

La prevalente attività della Fondazione è in sé idonea a escludere il rischio di commissione di reati come quelli descritti. Ciò tuttavia non esclude a sua volta, che determinate attività specifiche presentino residuali margini di rischio in relazione alla commissione dei reati o all'istigazione o al favoreggiamento alla loro commissione, per cui è necessaria comunque particolare cautela.

Le attività aziendali da considerarsi eventualmente a rischio in questo senso sono le seguenti:

- acquisto o vendita di beni di qualunque genere;
- operazioni finanziarie di qualunque genere;
- investimenti di qualunque genere;
- sponsoring;
- finanziamenti di qualunque genere;
- calcolo delle imposte dovute.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'Organo di Vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

7.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla Fondazione, nonché ai collaboratori esterni, partners, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Fondazione, tutti

detti „destinatari“.

7.4. Norme di comportamento

La Fondazione ha rilasciato in materia di lotta al riciclaggio di denaro direttive ed istruzioni specifiche attraverso il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e il Regolamento del Fondo Economico, che sono qui recepite come parte integrante del presente modello e che si intendono qui richiamate.

È comunque previsto il dovere dei destinatari di:

- attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia di circolazione e spesa di denaro;
- attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia finanziaria ed operativa.

È inoltre espresso dovere dei destinatari:

- attenersi rigorosamente a leggi e direttive, ed impedire che il sistema finanziario della Fondazione sia abusivamente destinato a supportare delitti di riciclaggio;
- conoscere i propri clienti e partner di modo da proteggere il sistema finanziario della Fondazione da rischi di riciclaggio di denaro.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

8. Delitti di falsificazione di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo nonché contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni

8.1. Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce al delitto di falsificazione di monete, di carte di pubblico credito e in valori di bollo giusta il disposto dell'art. 25-bis del D.lgs. 231/2001.

8.1.1. Falsificazione di monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Il reato si manifesta nella falsificazione o alterazione intenzionale, nell'importazione, spendita o detenzione di denaro falsificato o alterato, allo scopo di metterlo in circolazione e previo accordo con il falsario.

Art. 454 c.p. – Alterazione di monete

Il reato si manifesta nell'alterazione o falsificazione di denaro materialmente commesso come sopra.

Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Il reato punisce l'importazione, l'acquisto e la detenzione di monete false senza che vi sia accordo con il falsario.

Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Il reato punisce la spendita e messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Il delitto si manifesta in condotte analoghe a quelle previste dagli artt. 453, 455, 457 c.p., ma ha ad oggetto valori di bollo.

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo

Sono puniti tanto la fabbricazione quanto la detenzione della filigrana falsa in oggetto.

Art. 461 c.p., - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori o di carta filigranata.

Il reato punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione e la vendita di filigrane ed altri strumenti utili a commettere falsi monetari.

Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Il reato punisce il semplice utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati.

8.2. Aree di rischio

La prevalente attività della Fondazione è in sé idonea a escludere il rischio di commissione di reati come quelli descritti.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio, richiedendo il parere dell'Organo di Vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

8.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla Fondazione, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Fondazione, tutti detti „destinatari“.

8.4. Norme di comportamento

Tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto della Fondazione debbono rigorosamente attenersi alle norme vigenti in tema di fabbricazione, circolazione e spendita di denaro, carte di credito e in valori di bollo nonché documenti con bollatura in filigrana.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

8.5. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni

8.5.1. Norme di legge

Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni

Il reato punisce chi contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Sono protetti altresì brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri. Anche qui è punito il semplice uso oltre alla contraffazione o alterazione.

Costituisce comunque presupposto per la sussistenza del reato il rispetto, da parte del titolare, delle norme internazionali e nazionali poste a tutela del diritto d'autore, di marchio e brevetto, quindi della proprietà commerciale ed intellettuale.

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Il reato consiste nella introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, ma anche nella semplice detenzione per la vendita o offerta in vendita, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Costituisce comunque presupposto per la sussistenza del reato il rispetto, da parte del titolare, delle norme internazionali e nazionali poste a tutela del diritto d'autore, di marchio e brevetto, quindi della proprietà commerciale ed intellettuale.

8.6. Aree di rischio

La prevalente attività della Fondazione è in sé idonea a escludere il rischio di commissione di reati come quelli descritti, in quanto non fa uso di marchi o segni e non svolge attività che potrebbero essere connesse alla vendita o offerta in vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi eventualmente contraffatti o alterati.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio, richiedendo il parere dell'Organo di Vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

8.7. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla Fondazione, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Fondazione.

8.8. Norme di comportamento

Tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto della Fondazione debbono rigorosamente attenersi alle norme vigenti in tema di produzione, detenzione e cessione di beni soggetti a diritti di marchio o brevetto nazionali o esteri, di immagini protette, documenti, files fotografici e musicali o comunque prodotti soggetti a proprietà intellettuale o industriale, nonché modelli e disegni.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

9. Delitti commessi a scopo di terrorismo o dell'eversione dell'ordine democratico

9.1. Norme di legge

Il presente capitolo (Delitti commessi a scopo di terrorismo o dell'eversione dell'ordine democratico) si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-quater del D.lgs. 231/2001 e dal codice penale.

Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Il reato punisce la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione o il finanziamento di associazioni che si propongono, il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

Il reato punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita o all'incolumità di una persona.

Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

Il reato punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona.

I reati descritti possono presentarsi anche in forma indiretta, ad es. finanziando o favoreggiando un'organizzazione terroristica.

9.2. Aree di rischio

In considerazione della realtà aziendale della Fondazione si può ritenere sostanzialmente escluso che i reati anzidetti possano presentarsi in maniera diretta. Ciò tuttavia non esclude a sua volta, che determinate attività specifiche presentino residuali margini di rischio in relazione alla commissione dei reati o all'istigazione o al favoreggiamento alla loro commissione, per cui è necessaria comunque particolare cautela.

La Fondazione potrebbe essere coinvolta, nell'ambito delle sue attività

istituzionali, in maniera diretta o indiretta mediante dei collaboratori che facciano parte di un'associazione terroristica o la favoriscono, deviando le sue risorse finanziarie o in genere ampliando le possibilità economiche dell'associazione, rendendone possibile l'attività criminale.

Possono considerarsi settori particolarmente sensibili:

- operazioni con clienti non identificati;
- operazioni con paesi non cooperanti o persone oggetto di segnalazione UIF;
- operazioni con persone sconosciute o operazioni anomale;
- trasporto internazionale di merci.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'Organo di Vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

9.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla Fondazione, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Fondazione.

9.4. Norme di comportamento

Sono di seguito definite le norme di comportamento che la Fondazione deve adottare per evitare di essere coinvolta in uno dei reati a scopo terroristico o eversivo descritti dalla legge.

In via di principio vanno definiti i seguenti principi:

- la conoscenza dei fornitori e dei partner commerciali si basa sull'ottenimento di informazioni idonee ad escludere il collegamento con associazioni criminali e terroristiche;
- i rapporti con i fornitori e collaboratori esterni devono essere sempre

regolati da appositi contratti, che regolano chiaramente il contenuto del rapporto.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

10. Delitti contro la personalità individuale

10.1. Norme di legge

Il presente capitolo (delitti contro la personalità individuale) si riferisce ai reati compresi nel codice penale ed enumerati dagli artt. 25-quater e 25-quinquies Dlg. 231/2001:

Art. 600 c.p. – Riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù.

Il reato consiste nell'esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà mantenendola in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali e comunque sfruttandola.

Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile.

Il reato punisce lo sfruttamento della prostituzione minorile.

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile.

Il reato punisce lo sfruttamento di minori per produrre materiale pornografico. Sono puniti la produzione, il commercio, la cessione anche gratuita, la pubblicazione di detto materiale.

Art. 600-quater c.p. – Detenzioni di materiale pornografico.

Il reato punisce la detenzione del materiale di cui sopra.

Art. 600-quater, comma 1, c.p. – Pornografia virtuale.

Il reato punisce l'utilizzo di materiale virtuale per commettere i fatti di cui sopra.

Art. 600-quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Il reato punisce il fatto di organizzare o propagandare viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Art. 601 e Art. 602 c.p. – Tratta di persone.

Traffico con persone ridotta in schiavitù secondo l'art. 600 c.p.

Art. 583-bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Il reato consiste nella mutilazione rituale degli organi genitali femminili praticata in alcune culture.

10.2. Aree di rischio

In considerazione della realtà aziendale Fondazione si può ritenere sostanzialmente escluso che i reati anzidetti possano presentarsi in maniera diretta. Ciò tuttavia non esclude a sua volta, che determinate attività specifiche presentino residuali margini di rischio in relazione alla commissione dei reati o all'istigazione o al favoreggiamento alla loro commissione, per cui è necessaria comunque particolare cautela.

Possono manifestarsi i seguenti rischi:

- partecipazione o concorso possono presentarsi in quei casi in cui un collaboratore di concerto con soggetti terzi contribuisca ad es. a finanziare la tratta di persone o ad assicurarne i profitti.
- nei settori della gestione di risorse finanziarie ma anche in quello del personale è necessaria cautela, dato che i delitti contro la personalità individuale possono spesso rappresentare la via per il procacciamento illegale di forza lavoro.
- riguardo alla pornografia informatica deve essere prestata particolare

attenzione all'utilizzo di strumenti telematici o informatici.

10.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla Fondazione, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Fondazione.

10.4. Norme di comportamento

Sono di seguito definite le norme di comportamento che la Fondazione deve adottare per evitare di essere coinvolta in uno dei reati contro la personalità individuale descritti dalla legge.

Vigono i seguenti principi:

- conoscenza di fornitori, clienti e partner commerciali, basata sull'acquisizione di informazioni idonee, di modo da evitare il contatto con persone implicate in attività criminose;
- le disposizioni di legge in merito alle attività finanziarie ed all'utilizzo degli strumenti informatici devono essere comunicate ai collaboratori e rispettate rigorosamente.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicato la regola più restrittiva.

11. Delitti contro l'industria e il commercio

11.1. Norme di legge

Il presente capitolo (Delitti contro l'industria e il commercio) si riferisce ai reati compresi nel codice penale ed enumerati dall'art. 25 bis D.lgs. 231/2001:

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria e del commercio.

Il reato punisce l'impiego di violenza sulle cose ovvero di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Sono puniti gli atti illeciti di concorrenza commessi con violenza o minaccia.

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali.

Il reato punisce la vendita sui mercati nazionali o esteri di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio.

Il reato punisce chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Il reato punisce la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Il reato punisce il fatto di mettere in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine,

provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Il reato punisce chi, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Il reato punisce la contraffazione o comunque alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

11.2. Aree di rischio

La prevalente attività della Fondazione è in sé idonea a escludere il rischio di commissione di reati come quelli descritti, in quanto non esercita attività eventualmente connesse ai reati di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio, richiedendo il parere dell'Organo di Vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

11.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla Fondazione n, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Fondazione.

11.4. Norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Fondazione devono rispettare rigorosamente le leggi vigenti. In particolare vanno rispettate le seguenti normative settoriali:

- trasparenza nell'attività di vendita;
- tutela del consumatore.

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza in un ambito di concorrenzialità produttiva e positiva, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più dettagliate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

12.1. Norme di legge

Il presente capitolo (Delitti in violazione del diritto d'autore e della proprietà industriale) è riferito ai reati contenuti nella legge n. 633 del 22.04.1941 ed elencati dall'art. 25-novies del D.lgs. 231/2001:

Art. 171, comma I, lettera a) bis, della legge su riportata punisce la pubblicazione illegittima di un'opera tutelata dalla legge sul diritto d'autore su sistemi e reti telematiche, le pene sono aggravate se l'opera non era destinata alla pubblicazione oppure viene deformata, abbreviata o comunque alterata e ne risulti menomato l'onore o il prestigio dell'autore.

Art. 171-bis punisce l'illecita duplicazione di programmi informatici su supporti sprovvisti del contrassegno SIAE o la loro importazione, cessione, vendita o semplice detenzione. Il reato è esteso ai programmi o mezzi

utilizzabili per rimuovere o eludere i dispositivi applicati a protezione di programmi informatici. Sono inoltre puniti (comma II) l'esecuzione pubblica, la distribuzione, la vendita di banche dati, l'accesso ad esse o la loro consultazione o utilizzo in violazione delle norme SIAE e senza l'autorizzazione dell'autore, nonché in violazione delle norme generali poste a tutela del diritto d'autore (Art. 102-bis und 102-ter).

Art. 171-ter punisce l'illecita duplicazione, distribuzione o riproduzione di ogni opera musicale, cinematografica, letteraria, scientifica, anche se esistente solo in forma digitale, nonché la sua illecita locazione, vendita, cessione o esecuzione o la sua detenzione o noleggio. Viene inoltre perseguita la produzione e distribuzione di programmi o altri strumenti che permettano l'accesso illecito a trasmissioni codificate, programmi o banche dati o consentano di aggirare dispositivi di sicurezza informatici. Le pene sono aggravate se le copie o le opere illecitamente utilizzate sono più di cinquanta o se è stato realizzato un profitto particolarmente rilevante. Un'attenuante può consistere nella tenuità particolare del fatto. Il semplice utilizzo non è punibile.

Art. 171-septies estende le pene dei reati sopra descritti alle false dichiarazioni ed al mancato adempimento degli obblighi SIAE da parte dei soggetti obbligati.

Art. 171-octies punisce l'illecita produzione di programmi d'accesso, codici d'accesso e simili dispositivi, che consentano l'accesso a programmi criptati e similari.

Ai sensi dell'Art. 171-quinquies, qualora uno dei reati qui riportati sia commesso nell'ambito di un'attività commerciale, il Questore può disporre la chiusura provvisoria dell'azienda fino a tre mesi, indipendentemente dalle altre misure che il Giudice potrà disporre ai sensi del D.lgs. 231/2001.

12.2. Aree di rischio

Le aree di rischio identificate dalla Fondazione in relazione ai delitti commessi in violazione del diritto d'autore e della proprietà industriale sono:

- la stipula di contratti con gli artisti;
- adempimento agli obblighi SIAE.;
- registrazioni audio/video;
- realizzazione di comunicazioni al pubblico, riviste, materiale pubblicitario ecc. utilizzando opere soggette a diritto d'autore o parti di esse;
- trasmissione di opere protette dal diritto d'autore attraverso i canali digitali e i social network.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'Organo di Vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

12.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla Fondazione, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Fondazione.

12.4. Norme di comportamento

La Fondazione provvede alla stipula di contratti che disciplinano e tutelano i diritti d'autore.

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Fondazione devono rispettare rigorosamente le leggi in materia di protezione del diritto d'autore.

In particolare è d'obbligo rispettare le seguenti norme:

- richiesta di contrassegni SIAE per opere tutelate proprie;
- accesso di terzi ai propri sistemi, banche dati e reti;
- accesso a sistemi, banche dati e reti di terzi;
- utilizzo di programmi, opere cinematografiche, musicali o letterarie

di terzi o altre opere soggette alla normativa di tutela del diritto d'autore;

- utilizzo di banche dati proprie o di programmi da parte di terzi;
- marchi, brevetti e diritti d'autore.

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza nell'utilizzo di opere d'ingegno tutelate, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

13. Delitti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

13.1. Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce al reato di cui all'art. 377-bis del codice penale. Richiamato dall'art. 25-decies del D.lgs. 231/2001.

Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Fattispecie: Induzione di una persona con violenza o minaccia o mediante l'offerta di denaro o altre utilità a non rendere dichiarazioni o a renderle false se queste sono rivolte all'autorità giudiziaria nell'ambito di un processo penale.

13.2. Aree di rischio

Le aree di rischio identificate dalla Fondazione in relazione al presente reato sono le seguenti:

- coinvolgimento della Fondazione in un processo penale.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'Organo di Vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

13.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla Fondazione, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Fondazione.

13.4. Norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Fondazione devono rispettare rigorosamente le leggi in materia di testimonianza in giudizio. In particolare è d'obbligo garantire:

- che non vi sia alcuna influenza, nemmeno indiretta su collaboratori o terzi per influenzarne le dichiarazioni in giudizio.

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

14. Reati ambientali

14.1. Norme di legge

Il presente capitolo fa riferimento ai delitti elencati dall'art. 25-undecies D.lgs. 231/2001.

14.1.1. Reati compresi nel codice penale; Art. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies, 452 octies, 727-bis e 733-bis c.p.

a) Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale).

Fattispecie: la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, il delitto è aggravato.

b) Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale).

Fattispecie: fuori dai casi previsti cagionare un disastro ambientale alternativamente mediante l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, o qualora l'eliminazione dell'alterazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, oppure offendendo la pubblica incolumità o in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

c) Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente).

Se taluno dei fatti previsti è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite.

d) Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).

Fattispecie: il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è ulteriormente aumentata.

e) Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti).

Fattispecie: i reati previsti sono aggravati quando essi sono commessi in relazione ad associazioni criminali o quando tali associazioni sono costituite allo scopo di commettere tali reati.

f) Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Fattispecie: a parte i fatti ammessi dalla legge, la commissione dei fatti descritti sopra in danno a specie protette.

Sono esclusi i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

g) Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Fattispecie: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto o deterioramento del suo stato di conservazione.

14.1.2. Reati di cui all'art. 137 D.lgs. n. 152 del 3.04.2006, comma, 3, 5 primo periodo e 13

a) Contravvenzioni ai sensi dei commi 3, 5, primo periodo e 13;

- comma 3, scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- comma 5, primo periodo; nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1.
- comma 13. scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

b) Contravvenzioni ai sensi dei commi 2, 5 secondo periodo, e 11;

- comma 2 (in relazione al comma 1); apertura o comunque scarico di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure effettuazione o mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, solo quando le condotte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
- comma 5, secondo periodo; scarico di acque reflue industriali, che contengano sostanze di cui alla tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.
- comma 11; mancato rispetto dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 (scarico nel sottosuolo o nelle falde acquifere).

14.1.2.1. Reati di cui all'art. 256, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006, (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata): comma 1, lett. a), e 6, secondo periodo, 1, lett. b), 3, primo periodo, e comma 5 e 3, secondo periodo;

- comma 1, lett. a), e 6, secondo periodo; raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 se si tratta di rifiuti non pericolosi; deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), se i quantitativi non superano i duecento litri o quantità equivalenti.

- comma 1, lett. b), 3, primo periodo; raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 se si tratta di rifiuti pericolosi nonché realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata a rifiuti non pericolosi;

- comma 5 e 3, secondo periodo; miscelazione di rifiuti o gestione di una discarica non autorizzata destinata a rifiuti pericolosi.

14.1.2.2. Reati di cui all'art. 257, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Bonifica dei siti): commi 1 e 2

- comma 1, inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni la soglia di rischio, se il soggetto non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

- comma 2, se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

(In questo tipo di reati la sospensione della pena viene subordinato all'esecuzione delle misure di bonifica e ripristino previste dalla legge).

14.1.2.3. Reato di cui all'art. 258, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

comma 4, secondo periodo:

- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e fare uso di un certificato falso durante il trasporto.

14.1.2.4. Reato di cui all'art. 259, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Traffico illecito di rifiuti), comma 1: spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, se si tratta di rifiuti pericolosi il reato è aggravato .

(Alla condanna segue la confisca del veicolo utilizzato per il trasporto).

14.1.2.5. Reato di cui all'art. 260, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti):

- al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, il soggetto cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Se il fatto riguarda rifiuti radioattivi il reato è aggravato.

(Per questi reati la sospensione della pena può essere subordinata all'eliminazione di eventuali danni o pericoli ambientali. I responsabili incorrono in una serie di divieti tra cui quello di dirigere imprese commerciali, ricoprire cariche pubbliche ed esclusione da contratti con amministrazioni pubbliche).

14.1.2.6. Reato di cui all'art. 260 bis, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Sistri): commi 6, 7, periodo secondo e terzo e 8, periodo primo e secondo:

- comma 6: nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito sistri, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;

- comma 7, periodo secondo e terzo: Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Lo stesso vale per colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

- comma 8, periodo primo e secondo Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito e la pena nel caso di rifiuti pericolosi è aumentata.

14.1.2.7. Reato di cui all'art. 279, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Sanzioni), comma 5: nell'esercizio di uno stabilimento, il soggetto viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Alcune delle contravvenzioni qui descritte possono comportare, in caso di recidiva reiterata, la sanzione accessoria del divieto di attività definitivo o comunque il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ed il divieto generico di fare pubblicità ai prodotti dell'impresa.

14.1.3. Reati di cui alla legge n. 150 del 7. febbraio 1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché'

norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica):

14.1.3.1. Contravvenzioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4;

- Art. 1, commi. 1 e 2; in caso di esemplari indicati nell'allegato A, appendice I e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82:

a) Importazione, esportazione di specie senza i certificati o le autorizzazioni previste;

b) Mancato rispetto delle norme per la tutela dell'incolumità degli esemplari dettate dalla licenza o certificato emessi ai sensi dei regolamenti CE n. 338/97 del 9.12.1996 e n. 939/97;

c) Utilizzo di esemplari in deroga alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o dichiarazioni che siano state rilasciate contestualmente alla licenza d'importazione o successivamente;

d) trasporto o transito anche per conto di terzi di esemplari sprovvisti delle necessarie autorizzazioni o licenze ai sensi del reg. CE n. 939/97 nonché, ove applicabile, della convenzione di Washington sulla protezione delle specie animali;

e) Commercio in violazione della presente legge o dei regolamenti CE n. 338/97 del 9.12.1996 e n. 939/97 con piante artificialmente moltiplicate;

f) Detenzione ai fini di profitto, acquisto, vendita, esportazione, esposizione e detenzione ai fini di vendita, offerta o cessione di esemplari sprovvisti della necessaria documentazione.

Le pene sono aggravate in caso di recidiva oppure se i fatti sono commessi nell'ambito di un'attività imprenditoriale.

- Art. 2, commi 1 e 2: reati come sopra ma riguardanti esemplari che ricadono nelle previsioni degli allegati B e C, Reg. CE n. 338/97.

- Art. 6, comma 4: Divieto generico di possedere mammiferi o rettili, Divieto

generale di detenzione non autorizzata di esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco allegato alla legge che possano costituire un pericolo per la salute pubblica.

14.1.3.2. Reati di cui al codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1: Vari reati previsti dall'art. 16, § 1, lettere a), c), d), e), e l), del reg. CE n. 338/97 relativi alla falsificazione o alterazione abusiva di certificati, licenze, comunicazioni di importazione, dichiarazioni e comunicazioni rilasciati per ottenere una licenza o una certificazione e soggetti al codice penale.

14.1.4. Reati di cui all'art. 3, comma 6, legge n. 459 del 28.12.1993 (abrogata)

14.1.5. Reati di cui al D.lgs. del 6 novembre 2007, n. 202, Art. 8, commi 1 e 2, Art. 9, commi 1 e 2.

Inquinamento doloso o colposo delle acque marine, commesso dal capitano o dall'equipaggio di una nave. Il reato è aggravato dal peggioramento duraturo della qualità delle acque, dal danneggiamento di specie animali o vegetali oppure dal cagionamento di un anno la cui eliminazione sia particolarmente costosa o difficoltosa.

14.2. Aree di rischio

La prevalente attività della Fondazione è in sé idonea a limitare il rischio di commissione di reati come quelli descritti, in quanto non esercita attività eventualmente connesse ai reati cui sopra.

Per il momento non sono evidenziate aree di rischio, in quanto non ritenute rilevanti.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio, richiedendo il parere dell'Organo di Vigilanza che ha il compito di

definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

14.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla Fondazione, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Fondazione.

14.4. Norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Fondazione Haydn devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi vigenti in materia ambientale. In particolare è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

- Nell'usufruire dei servizi di terzi è necessario verificare la conformità alla normativa delle relative prestazioni;
- Attualizzazione e rinnovo di eventuali certificazioni e protocolli in ambito ambientale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

15. Delitti in materia di immigrazione

15.1. Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce al reato di cui all'art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286 del 25.07.1998, inserito nel codice penale all'art. 377-bis, citato a sua volta dall'art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001.

Art. 22, comma 12-bis, D.lgs. 286/98

Fattispecie: Il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure sia stato revocato o annullato.

Nell'ambito della responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01 rilevano tuttavia solo i fatti in cui

- Siano impiegati più di tre lavoratori, oppure
- Siano impiegati lavoratori minorenni nelle condizioni su riportate, oppure
- I lavoratori siano addetti a mansioni connotate da particolari situazioni di rischio relativa alla sicurezza sul lavoro.

Art. 12, comma 3, 3 bis e 3 ter, D.lgs. 286/98

Fattispecie: Chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Nell'ambito della responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01 rilevano i fatti in cui:

- L'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato riguarda cinque o più persone, oppure
- La persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale, oppure
- La persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale, oppure
- Il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti, oppure
- Gli autori del fatto hanno disponibilità di armi o materie esplosive, oppure

- Sono reclutate persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo, ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, oppure
- I fatti descritti sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Art.12, comma 5, D.lgs 286/98

Fattispecie: Chiunque al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione d'illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'articolo 12 D.Lgs 286/98, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

15.2. Aree di rischio

Le aree identificate dalla Fondazione come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

- Impiego di lavoratori provenienti da paesi non facenti parte della Comunità europea cui si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 286/98.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'Organo di Vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

15.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla Fondazione, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Fondazione.

15.4. Norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Fondazione devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi vigenti in materia di

immigrazione. In particolare è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

- Nessun lavoratore proveniente da un paese non aderente alla Comunità europea può essere assunto senza attenta verifica del permesso di soggiorno ed essere impiegato quando il permesso stesso risulti scaduto o revocato;
- In generale è necessario attenersi scrupolosamente alle norme per sicurezza sul lavoro e per la tutela del lavoro minorile.

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

16. Delitti in materia di razzismo e xenofobia

16.1. Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui all'art. 3, comma 3-bis, Legge N. 654 del 13 ottobre 1975, citato a sua volta dall'art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001.

Art. 3, comma 3-bis, Legge 654/1975

Fattispecie: La propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articolo 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/2001

Il primo comma dell'articolo 25-terdecies prevede che, in caso di commissione dei reati di cui all'articolo 3, comma 3-bis L. 654/1975, all'ente sia irrogata la sanzione pecuniaria da 200 e 800 quote, ossia da Euro 51.600,00 a Euro 1.239.200,00.

Alla sanzione pecuniaria si aggiungono le sanzioni interdittive, previste dal comma secondo dell'articolo 9, comma 2 del D.Lgs 231/2001:

- a) L'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenza o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) Il divieto di pubblicizzare beni e servizi, per la durata non inferiore ad un anno.

Nel caso che l'ente o la sua organizzazione siano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente, di consentire o di agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs 231/2001.

16.2. Aree di rischio

Le aree identificate dalla Fondazione come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

- Eventuali comunicazioni al pubblico
- Comparsa televisiva e radiofonica.

16.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati

come a rischio dalla Fondazione, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Fondazione.

16.4. Norme di comportamento

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

17. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

17.1 Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui all'art. 1 e 4, Legge N. 401 del 13 Dicembre 1989, citato a sua volta dall'art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001.

Art. 1 L. 401/ 1989 - Frode in competizioni sportive

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Art. 4 L. 401/ 1989 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con

modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Art. 25-quaterdecies Dlgs. 231/01

In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

17.2. Aree di rischio

Tenendo conto della realtà aziendale della Fondazione, si può quasi escludere che i suddetti reati possano essere realizzati direttamente.

17.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla Fondazione, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Fondazione.

17.4. Norme di comportamento

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

Allegati

1. Testo D.lgs. 231/2001
2. Codice etico
3. Regolamento Organo di Vigilanza